



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TREVISO SEZIONE 09

riunita con l'intervento dei Signori:

- MARAS.....SILVIO.....Presidente
- QUER.....LUIGI.....Relatore
- TITTON.....CARLO.....Giudice
- .....
- .....
- .....
- .....

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 2184/05  
depositato il 20/12/2005  
- avverso **AVVISO DI ACCERTAMENTO n.844030300576 IVA+IRPEG+IRAP 2001**  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TREVISO  
proposto dal ricorrente:

**[REDACTED]**  
**[REDACTED]**

difeso da:  
BETTIOL DOTT.GIANLUIGI  
VIA A.G.LONGHIN 1 31100 TREVISO TV

- sul ricorso n. 2185/05  
depositato il 20/12/2005  
- avverso **AVVISO DI ACCERTAMENTO n.844030300575 IVA+IRPEG+IRAP 2000**  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TREVISO

SEZIONE

N° 09

REG.GENERALE

N° 2184/05 (RIUNIFICATO)

UDIENZA DEL

09/05/2006 ore 15:30

SENTENZA

N°

*68/9/06*

PRONUNCIATA IL:

**9 MAG. 2006**

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

**6 GIU. 2006**

Il Segretario

Dr. Salvatore Cannizzaro

*[Signature]*



(segue)

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

[REDACTED]

difeso da:

BETTIOL DOTT.GIANLUIGI

VIA A.G.LONGHIN 1 31100 TREVISO TV

- sul ricorso n. 2186/05

depositato il 20/12/2005

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.844030200980 IVA+IRPEG+IRAP  
1999

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO TREVISO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

[REDACTED]

difeso da:

BETTIOL DR.GIANLUIGI

VIA A.G.LONGHIN 1 31100 TREVISO TV

SEZIONE

N° 09

REG.GENERALE

N° 2184/05 (RIUNIFICATO)

UDIENZA DEL

09/05/2006 ore 15:30

R.G.R. 2184-2185-2186//05 [REDACTED] - BRED A DI PLAVE

AGENZIA DELLE ENTRATE - TREVISO

Avv. di acc.to n. 844030200980 - 844030300575 - 844030300576-

IVA+IRPEG+IRAP 1999-2000-2001

FATTO

L'Ufficio in ordine alle dichiarazioni del 1999-2000-2001 ha recuperato ad imposizione alcune voci indicate dalla ditta come componenti negative nei bilanci degli anni suindicati:

- 1- costi non inerenti per L. 2.308.190.472# per il 1999 (e analogamente L. 2.184.000.000# per il 2000 e L. 182.000.000# per il 2001): *'la società non è stata in grado di esibire al dettaglio la documentazione' delle spese relative a prestazione di servizi da parte di società cooperative per i servizi bar, guardaroba, parcheggio etc.'*
- 2- la ditta in data 30.12.99 ha venduto beni ammortizzabili (del valore nominale di L. 2.050.080.608) per un importo di L. 1.645.500.000 alla società [REDACTED] facente capo alla famiglia [REDACTED] proprietaria anche della ditta verificata. In data 02.05.2000 gli stessi beni sono stati riacquistati dalla ditta [REDACTED] allo stesso prezzo con il quale erano stati ceduti. L'Ufficio ha recuperato la differenza di L. 404.508.608# come minusvalenza non ammessa in deduzione.
- 3- in data 10.03.2003 è iniziata una verifica fiscale *'sui conti correnti bancari e postali intestati alla società e ad altri soggetti riconducibili ad essa'*. L'Ufficio ha recuperato tutte le operazioni di accredito e di addebito non giustificate. In totale l'Ufficio ha recuperato accreditati per Lire 418.797.304# e L. 30.000.000# di prelevamenti per il 1999, [L. 161.435.400+35.880.000 per l'anno 2000, L. 61.100.000# per il 2001] come operazioni prive di copertura: le prime come prestazioni di servizi, le seconde come operazioni passive non autofatturate.

L'Ufficio nelle controdeduzioni dice di abbandonare il rilievo n. 1, che quindi si intende chiuso.

Circa il rilievo n. 2 la parte fa presente che i beni erano fiscalmente neutri, dal momento che l'onere di spesa non è mai entrato negli ammortamenti. Ora la vendita nel 1999 ed il riacquisto allo stesso valore nel 2000 non ha comportato per il fisco nessun danno.

Circa i recuperi conseguenti alle indagini bancarie la parte sostiene l'illegittimità delle indagini bancarie estese ai soci, coniuge, figli e altri familiari. I familiari hanno una loro posizione fiscale, pur dipendenti della ditta [REDACTED]. La parte sostiene che nel corso della verifica la G. di F. non ha trovato nulla da ridire sulle scritture contabili. In questo caso il recupero di somme 'esterne' desunte da c/c bancari di persone terze, collegate solo da vincoli di parentela con i titolari della ditta [REDACTED] necessitano dei requisiti di *'gravità, precisione e concordanza'* che l'Ufficio non è stato in grado di dimostrare. I titolari di [REDACTED] sono altresì titolari di numerose altre attività imprenditoriali commerciali e agricole. Risulta quindi

molto difficile ricondurre le varie movimentazioni bancarie, sia come assegni in entrata, sia come prelievi, alla sola attività dello [REDACTED]

La Commissione osserva che circa il primo rilievo la questione è chiusa.

Circa la minusvalenza osserva che il comportamento della parte non ha arrecato alcun danno all'erario, dal momento che l'operazione è avvenuta a costo zero per l'erario: vendita e riacquisto sono avvenuti allo stesso prezzo. Inoltre i beni non erano mai entrati nel novero dei beni ammortizzabili e quindi non sono stati un onere per l'erario.

Circa il recupero dei movimenti non 'giustificati' dei vari libretti bancari, la Commissione osserva che l'Ufficio ha 'recuperato tutto' anche ciò che riguardava i c/c di parenti con una autonoma posizione fiscale e di lavoro. Il fatto che i titolari dello [REDACTED] fossero titolari anche di altre attività imprenditoriali non poteva indurre l'Ufficio a 'caricare' solo sullo [REDACTED] i 'recuperi' peraltro individuati a carico di terzi. Si tratta nel caso di una doppia presunzione. Che le operazioni individuate in capo a terzi si riferiscano a operazioni in assenza di copertura fiscale, che queste operazioni siano imputabili ai fratelli [REDACTED], solo come titolari dello [REDACTED], e non come titolari di altre ditte che a loro fanno capo.

La Commissione ritiene che i requisiti di 'gravità, precisione e concordanza' non trovino supporto. Ad esempio, per l'anno 1999, per quanto attiene al recupero di Lire 105.000.000# versato nel conto n. 8868/20 del Banco Ambrosiano Veneto la somma proveniva per giroconto dal c/c n. 12486580170 della Comit di Villorba ed è stato girato alla Società [REDACTED] del Banco Ambrosiano Veneto. La presunzione quindi che il riconto sia frutto di operazioni senza copertura fiscale necessita di altri elementi.

Data l'interpretazione della norma compensa le spese tra le parti.

**P.Q.M.**

**Accoglie i ricorsi. Spese compensate.**

TREVISO, 09.05.06

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

